

Condizioni di trasporto

marzo 2022

GEST

 **RATP dev**



GEST

www.gestramvia.it

Indice

CAPITOLO 1 - Ammissione al Servizio.....	4
CAPITOLO 2 - Documenti di viaggio.....	4
CAPITOLO 3 - Convalida dei documenti di viaggio.....	5
CAPITOLO 4 - Libera circolazione sulle vetture e circolazione a tariffa agevolata	6
CAPITOLO 5 - Trasporto dei bambini	6
CAPITOLO 6 - Trasporto degli animali.....	7
CAPITOLO 7 - Trasporto dei bagagli.....	7
CAPITOLO 8 - Trasporto delle biciclette.....	8
CAPITOLO 9 - Verifica delle condizioni di viaggio e violazione delle condizioni di ammissione al Servizio	10
CAPITOLO 10 - Norme di sicurezza, divieti e sanzioni	12
CAPITOLO 11 - Ulteriori divieti.....	13
CAPITOLO 12 - Ulteriori sanzioni.....	14
CAPITOLO 13 - Reclami	14
CAPITOLO 14 - Sede legale.....	14

CAPITOLO 1 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Gli utenti del servizio di trasporto GEST, per usufruire del servizio stesso, sono tenuti, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 31/07/1998, n° 42 e successive modifiche e integrazioni, a munirsi prima della salita in vettura di un titolo di viaggio riconosciuto valido e idoneo dall'Azienda nonché a conservarlo per la durata del viaggio e alla fermata. Il viaggio si intende concluso dopo la discesa dalla vettura.
2. I documenti di viaggio non sono cedibili dopo l'inizio del viaggio.
3. Il pagamento del trasporto deve essere effettuato anche per il bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente e per gli animali ammessi a pagamento.
4. Al fine di essere riconosciuto valido, il titolo di viaggio deve essere convalidato e utilizzato secondo le disposizioni contenute nelle presenti condizioni.

CAPITOLO 2 - DOCUMENTI DI VIAGGIO

1. I documenti di viaggio validi sul tram sono quelli di Autolinee Toscane S.p.A..
2. **BIGLIETTI:**
 - a. Il biglietto di corsa semplice, ove previsto, consente di usufruire del servizio GEST fino alla discesa dalla vettura sulla quale è stato validato.
 - b. Il biglietto orario consente di usufruire del servizio GEST per il tempo di validità indicato, che inizia a decorrere dal momento della convalida sul tram. Scaduto il tempo di validità, il viaggiatore deve scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Qualora invece, scaduto il tempo di validità, il viaggiatore intenda ancora usufruire del servizio, dovrà convalidare un nuovo biglietto.
 - c. Il biglietto singolo consente il viaggio di un solo passeggero e deve essere convalidato una sola volta.
 - d. Il biglietto multiplo può essere utilizzato da una o più persone contemporaneamente e deve essere convalidato tante volte quanti sono i viaggiatori.

3. ABBONAMENTI:

- a. Gli abbonamenti sono personali e possono essere utilizzati solo dal titolare.
- b. La tipologia dell'abbonamento esibito deve corrispondere a quella indicata sulla tessera di riconoscimento che lo accompagna, ove prevista. Nel caso che la tessera non sia prevista, l'abbonamento deve essere accompagnato da un documento di identità personale.
- c. L'abbonamento deve essere sempre compilato come prescritto dalle norme d'uso riportate su ogni titolo di viaggio.
- d. Gli abbonamenti mensili sono validi dal primo all'ultimo giorno del mese solare per il quale sono stati rilasciati.

Gli altri abbonamenti sono validi per il numero di giorni indicato.

- e. Gli abbonati, nel caso che la tipologia del loro abbonamento consenta di viaggiare solo su alcune linee, possono utilizzare anche le altre limitatamente ai soli tratti di percorso comune.

È concessa agli abbonati la facoltà di scendere dalla vettura della linea avente il tratto in comune alla fermata immediatamente successiva alla biforcazione con la linea in abbonamento solo quando alla biforcazione non esista fermata. La salita può invece aver luogo soltanto a una fermata in comune, con esclusione di quella immediatamente precedente la biforcazione.

CAPITOLO 3 - CONVALIDA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO

1. Titoli di viaggio devono essere convalidati con le apposite obliterate poste sul tram.

La convalida dei biglietti deve essere effettuata non appena saliti sul primo tram utilizzato per il viaggio.

La convalida degli abbonamenti deve essere effettuata solo alla prima utilizzazione.

2. Il viaggiatore è tenuto a controllare che la convalida sia avvenuta correttamente. In caso contrario deve segnalare l'irregolarità al conducente del tram sulla quale la convalida è stata effettuata.
3. Non devono essere convalidati solo i titoli di viaggio per i quali ciò sia espressamente previsto.

CAPITOLO 4 - LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE VETTURE E CIRCOLAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA

1. Sono ammessi alla libera circolazione sulle vetture e alla circolazione a tariffa agevolata, gli aventi diritto muniti di titolo idoneo o di idoneo documento di riconoscimento e/o certificato e/o tessera rilasciata dall'Ente di appartenenza e/o specifica autorizzazione.

CAPITOLO 5 - TRASPORTO DEI BAMBINI

1. I bambini di statura inferiore a un metro, purché non occupino posti a sedere, sono trasportati gratuitamente in numero di uno per ogni adulto accompagnatore. Oltre tale limite pagano la tariffa ordinaria.
2. Nel caso di viaggiatore adulto che accompagna più di un bambino nei limiti di cui sopra, viaggerà gratuitamente soltanto uno di questi permanendo l'obbligo del possesso di un idoneo titolo di viaggio per gli altri.

CAPITOLO 6 - TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. È consentito l'accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei limiti di un solo animale per passeggero.
2. I detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio e la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola.
3. Gli altri animali d'affezione devono essere custoditi in appositi trasportini.
4. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
6. In ogni caso, la persona che accompagna l'animale è tenuta al risarcimento dei danni provocati a cose e/o persone.

CAPITOLO 7 - TRASPORTO DEI BAGAGLI

1. Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio o pacco di dimensioni non superiori a cm 50x30x25 e di peso non superiore a kg 10.
Possono essere trasportati gratuitamente anche:
 - Carrozine e passeggini per bambini;
 - Piccoli strumenti musicali;
 - Canne da pesca e sci;
 - Fucili da caccia, purché smontati e tenuti nella custodia.
2. I bagagli o pacchi di dimensioni superiori, fino a un massimo di cm 80x45x25 e di peso non superiore a kg 20, possono essere trasportati, in numero non superiore a due per ogni viaggiatore, dietro pagamento di un biglietto per ciascun titolo.
3. Non è ammesso il trasporto di bagagli o pacchi che superano le dimensioni di cm 80x45x25 e il peso di kg 20.

4. I bagagli e i pacchi devono essere posati a terra in modo da recare il minor disagio possibile per gli altri viaggiatori e, comunque, in modo da non ostacolare il passaggio dei viaggiatori da e verso le portiere.
5. Fermo restando il divieto di e le relative sanzioni di cui appresso relativamente al trasporto di materiali pericolosi, è vietato il trasporto di materiali maleodoranti o che possano sporcare il tram o dare disturbo ai passeggeri.
6. Il trasporto dei bagagli e/o dei pacchi può essere rifiutato, a insindacabile giudizio del personale dell'Azienda, quando le vetture sono affollate.

CAPITOLO 8 - TRASPORTO DELLE BICICLETTE

1. La salita e la discesa sono consentite nei seguenti periodi:
 - a. FERIALE E SABATO:
 - I. dalle 05:00 alle 07:00
 - II. dalle 10:00 alle 17:00
 - III. dalle 20:00 alle 00:30
 - b. DOMENICA E FESTIVI:
 - I. tutto il giorno.
2. Il conducente può limitare l'accesso in caso di:
 - a. affluenza passeggeri;
 - b. altri giustificati motivi.

La Società si riserva di valutare ulteriori limitazioni.

3. Il trasporto di biciclette è consentito solo nei tram in cui è segnalato l'accesso, con apposito simbolo posto in coda alla vettura. Sono ammesse un massimo di 2 biciclette per tram. Le biciclette vanno poste sempre nello spazio presente nella parte opposta rispetto alla cabina in cui sta guidando il conducente e devono essere allacciate con gli appositi ancoraggi.
4. Il passeggero è responsabile della bicicletta durante il trasporto. In particolare, chi trasporta la bicicletta è responsabile dei danni che può provocare a cose o a persone (compreso se stesso) esonerando la Società da ogni responsabilità. Inoltre, dovrà prestare la massima attenzione sia durante il viaggio sia nel percorso

di ingresso/uscita dalle vetture e dalle fermate, assicurandosi che le biciclette abbiano le ruote pulite e non danneggino in alcun modo le vetture.

5. Il passeggero con bicicletta in fase di ingresso alle vetture ha diritto di precedenza, mentre in uscita dalle vetture ha diritto di precedenza il passeggero senza bicicletta.
6. Devono essere rispettate le seguenti regole:
 - a. la bicicletta non può avere lunghezza superiore a 180 cm;
 - b. ogni passeggero può portare una sola bicicletta;
 - c. è consentito il trasporto fino a un massimo di due biciclette;
 - d. è obbligatorio sistemare la bicicletta all'interno degli spazi delimitati;
 - e. è vietato appoggiare la bicicletta alle pareti;
 - f. i passeggeri con bicicletta devono adottare ogni cautela al fine di evitare rischi o intralci;
 - g. è obbligatorio, prima della partenza della vettura, fissare la bicicletta con l'apposito dispositivo, custodendola costantemente durante il viaggio;
 - h. i bambini di età inferiore a 12 anni possono salire sulle vetture con la bicicletta solo se accompagnati da un adulto;
 - i. sono ammesse biciclette elettriche; i tandem non sono ammessi.
7. In caso di evacuazione le biciclette dovranno essere lasciate a bordo della vettura. Le biciclette verranno recuperate più tardi dal personale e la restituzione ai proprietari avverrà dietro presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La suddetta procedura si applica anche nel caso di smarrimento di bicicletta.
8. I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. 753 del 11/07/1980.

CAPITOLO 9 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI VIAGGIO E VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della L.R. 42/1998, come sostituito dalla L.R. 33/2003, gli utenti del servizio sono tenuti a esibire il titolo di viaggio, a richiesta del personale di vigilanza incaricato dell'Azienda, sia a bordo delle vetture che alla fermata di discesa.
2. Il personale incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Azienda, può operare anche in abiti borghesi e può incassare direttamente, rilasciandone ricevuta, in tutto o in parte l'importo della sanzione amministrativa.
3. Ai sensi dell'art. 25, 3° comma, della L.R. 42/1998, come sostituito dalla L.R. 33/2003, gli utenti del servizio che vengono trovati dal personale di vigilanza sprovvisti del titolo di viaggio (per sé, per gli animali o per il bagaglio) o con titolo di viaggio irregolare, sono soggetti a una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00. Ai sensi della stessa legge, detta sanzione può essere pagata nella misura minima (€ 40,00) nelle mani del verificatore o comunque nei 5 giorni successivi presso i competenti uffici aziendali. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta, ai sensi della L.R. 81/2000, pari al doppio del minimo (€ 80,00) entro 60 giorni dal fatto con le modalità previste dall'Azienda. È inoltre dovuto il rimborso delle spese amministrative nella misura di € 5,00.
4. Gli ulteriori obblighi cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto tramviario sono stabiliti con Regolamento della Giunta Regionale.
5. Il personale di cui al suddetto punto 2 è incaricato di vigilare anche sull'osservanza delle suddette ulteriori disposizioni e di irrogare, ove necessario, le previste sanzioni.
6. Ai sensi dell'art. 25, 4° comma, della L.R. 42/1998, come sostituito dalla L.R. 33/2003, l'inosservanza dei suddetti ulteriori obblighi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 10,00 a € 60,00. Tali sanzioni possono essere pagate secondo le modalità di cui al punto 3.

7. Il personale di vigilanza incaricato dall’Azienda è qualificato dalla Legge come Pubblico Ufficiale e contesterà le violazioni suddette con apposito verbale di accertamento.
8. A tal fine l’utente contravventore è tenuto a esibire un documento di identità personale e, in mancanza, dovrà fornire a voce le proprie generalità; il rifiuto di fornire le proprie generalità sarà perseguito ai sensi dell’art. 651 del Codice penale.
9. Nel caso in cui le generalità siano fornite a voce, il personale di vigilanza potrà effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite ai sensi dell’art. 496 del Codice penale.
10. L’utente del servizio è considerato privo di idoneo e valido titolo di viaggio altresì quando:
 - a. pur essendo in possesso del biglietto:
 - I. abbia ommesso di convalidarlo non appena salito in vettura, oppure
 - II. il biglietto orario sia utilizzato oltre il tempo di validità, oppure
 - III. sul biglietto siano apposte più convalide di quelle previste dalla tipologia del titolo, oppure
 - IV. il biglietto presenti segni di alterazione o contraffazione;
 - b. pur essendo in possesso di abbonamento:
 - I. non lo abbia convalidato o compilato come previsto, oppure
 - II. l’abbonamento sia scaduto o accompagnato da una tessera di riconoscimento scaduta, oppure
 - III. il viaggiatore non sia titolare della tessera di riconoscimento, oppure
 - IV. sia utilizzato un abbonamento a tariffa non corrispondente a quella prevista dalla tessera, oppure
 - V. presenti l’abbonamento o la tessera di riconoscimento con segni di alterazione o contraffazione.
11. L'utente è altresì considerato privo di idoneo titolo di viaggio quando:

- a. dichiararsi di essere abbonato ma non sia in grado di esibire l'abbonamento, oppure
- b. sia in possesso della tessera senza l'abbonamento, oppure
- c. utilizzi un abbonamento senza essere in possesso della tessera di riconoscimento.

A tal proposito, gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i 5 giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti al pagamento del solo rimborso delle spese amministrative.

12. In caso di contraffazione, alterazione o cancellazione della convalida del titolo di viaggio, questo viene ritirato dagli agenti di vigilanza che hanno accertato la violazione.

In tal caso il contravventore, oltre a essere assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al punto 2, sarà assoggettato a una ulteriore sanzione per la violazione degli artt. 465 o 466 del Codice penale, depenalizzati ai sensi del D.lgs. 507/1999.

13. Eventuali reati accertati dal personale di vigilanza saranno perseguiti secondo quanto previsto dalle leggi penali.
14. Le ordinanze-ingiunzioni di cui all'art. 18 della L. 689/1981 saranno inviate entro 365 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

CAPITOLO 10 - NORME DI SICUREZZA, DIVIETI E SANZIONI

1. Per quanto non specificamente previsto e richiamato di seguito, si applicano in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto, le disposizioni e le sanzioni di cui al D.P.R. 753 del 11/07/1980.
2. Chiunque usufruisce del servizio offerto da GEST è tenuto a osservare le prescrizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Trasporto" nonché a ottemperare alle avvertenze, inviti e disposizioni attinenti all'ordine e alla

sicurezza dell'esercizio del servizio stesso emanate dall'Azienda e/o dal personale da questa dipendente.

3. I viaggiatori devono usare ogni precauzione necessaria e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza e incolumità propria e delle persone, animali e cose di cui hanno la custodia.
4. Il personale incaricato può impedire l'accesso alle vetture o allontanare da esse, senza diritto ad alcun rimborso, le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o rechino disturbo agli altri viaggiatori e che rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio disposte dal personale.
5. Su tutte le vetture sono riservati ad alcune categorie di persone i posti a sedere indicati con apposita targhetta. Essi devono essere lasciati a disposizione di coloro che ne facciano parte richiesta. È comunque buona educazione cedere il posto a sedere alle persone anziane.

CAPITOLO 11 - ULTERIORI DIVIETI

1. Per la propria e altrui incolumità, è vietato:
 - a. salire sulle vetture quando le stesse sono dichiarate "complete";
 - b. salire o scendere dalle vetture quando le stesse non siano completamente ferme;
 - c. salire o scendere quando le porte si stanno chiudendo;
 - d. viaggiare senza sorreggersi agli appositi sostegni durante la marcia delle vetture;
 - e. sostare in prossimità delle porte di accesso, appoggiarsi a esse o intralciare in altro modo la salita, il transito dei passeggeri verso le porte di uscita e la discesa.

L'Azienda declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei divieti suddetti.

2. È inoltre vietato:
 - a. ostacolare lo svolgimento del servizio;

- b. distaccare o alterare contrassegni, cartelli, avvisi e quanto altro si trovi apposto all'interno e all'esterno dei tram;
- c. svolgere a bordo dei tram attività di venditore di beni e servizi nonché distribuire o affiggere oggetti o stampe e fare raccolta di fondi a qualunque titolo, a eccezione delle persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Azienda;
- d. svolgere attività di cantante, suonatore e simili;
- e. distribuire materiale di propaganda in assenza di specifica autorizzazione dell'Azienda.

I trasgressori, previo ritiro del titolo di viaggio, sono allontanati dai tram senza diritto ad alcun rimborso.

CAPITOLO 12 - ULTERIORI SANZIONI

- 1. Per le trasgressioni ai divieti elencati sono previste sanzioni in base a:
 - a. norme di legge per chi rechi pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori o danni a cose o alle vetture;
 - b. D.P.R. 753 del 11/07/1980.

CAPITOLO 13 - RECLAMI

- 1. Eventuali reclami riguardanti l'andamento del servizio o relativi a qualsiasi irregolarità, dovranno essere inoltrati con firma e recapito alla Direzione dell'Azienda presso la sede legale o all'indirizzo: info@gestramvia.it.

CAPITOLO 14 - SEDE LEGALE

GEST S.p.A. - Via dell'Unità d'Italia, 10 - 50018 Scandicci (FI).

GEST

www.gestramvia.it